



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 – 14 DICEMBRE 2021

Riunione del giorno 13 dicembre 2021

16.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Enzo RIZZO**
- **Fabrizio PASQUALI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano - Componente

all'udienza del 13 Dicembre 2021 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 11.21.22 a carico di

1) PASQUALI FABRIZIO: Per aver, in violazione degli obblighi connessi alla funzione di componente della Commissione Arbitri Ruolo A, rivestita all'epoca dei fatti, omesso di trasmettere al Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, relativamente all'assegnazione di "bonus" utili alla valutazione complessiva degli Ufficiali di Gara Ruolo A, relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate, così impedendo al detto Responsabile Nazionale di acquisire utili elementi di giudizio e determinando, quindi, gravi danni all'organizzazione del settore.

In violazione degli artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 20 Reg. Struttura Tecnica-Settore Ufficiali di Gara, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art. 102 Reg. Giur.

2) RIZZO ENZO: Per aver, in violazione degli obblighi connessi alla funzione di componente della Commissione Arbitri Ruolo A, rivestita all'epoca dei fatti, omesso di trasmettere al Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, relativamente all'assegnazione di "bonus" utili alla valutazione complessiva degli Ufficiali di Gara Ruolo A, relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate, così impedendo al detto Responsabile Nazionale di acquisire utili elementi di giudizio e determinando, quindi, gravi danni all'organizzazione del settore.



In violazione degli artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 20 Reg. Struttura Tecnica-Settore Ufficiali di Gara, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla discussione risultavano collegati, in modalità videoconferenza, il sig. Pasquali Fabrizio ed il sig. Enzo Rizzo assistiti dall'Avv. Federica De Stefani.

Per la procura era presente il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli.

Preliminarmente il Presidente riuniva i due procedimenti avendo ricevuto l'assenso dalle parti.

Il Procuratore illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati e per la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

L'Avv. De Stefani illustrava la memoria difensiva insistendo per le eccezioni preliminari formulate e per accoglimento delle istanze istruttorie; concludeva per il non luogo a procedere nei confronti dei propri assistiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa delle parti incolpate ha formulato due eccezioni preliminari delle quali la prima è quella relativa all'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione degli artt. 2, 49 e 52 Regolamento Giurisdizionale FIPAV. L'eccezione trova la sua motivazione nel fatto che l'atto di deferimento riguarderebbe la mancata trasmissione al Responsabile Nazionale di *“relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate più volte reiterata, sempre senza esito”*.

Eccepiva la difesa che nella corrispondenza intercorsa tra il Responsabile Nazionale e gli incolpati, la richiesta è differente e precisamente riguarda una *“nota riassuntiva nella quale vengono esplicitate le motivazioni dei bonus per la qualificazione degli arbitri”*.

L'eccezione non può essere accolta. La lettura che dà la difesa del capo di incolpazione è parziale poiché nel suo complesso la contestazione riguarda l'aver gli incolpati omesso la relazione motivata sull'assegnazione dei bonus utili alla valutazione complessiva degli ufficiali di gara. La formulazione del capo di incolpazione neanche ha poi indotto in errore il Pasquali ed il Rizzo che si sono infatti difesi nella memoria e nella discussione, argomentando su quello che è il reale oggetto della contestazione; non può quindi dirsi



che siano stati indotti in errore dal riduttivo termine “*visionate*” inserito nel capo di incolpazione.

La seconda eccezione preliminare riguarda “l’inidoneità” della comunicazione di chiusura delle indagini perché inviata, per il Pasquali, ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata come previsto dal regolamento giurisdizionale.

Anche tale eccezione non può essere accolta poiché gli atti della procura e del Tribunale sono stati inviati alla pec del legale nominato ed anche la prima comunicazione, inviata all’indirizzo mail ordinario, ha raggiunto lo scopo essendone venuti a conoscenza gli incolpati che hanno potuto pienamente difendersi senza che siano incorsi in alcuna decadenza o che vi sia stata compressione del diritto di difesa.

Nel merito la difesa ha eccepito l’erroneità del capo di incolpazione con particolare riguardo all’art. 13 e 16 dello Statuto federale. Seppur l’art. 13 dello Statuto appare non applicabile al caso di specie, l’art. 16 è invece la norma principale ove si elencano i diritti ed i doveri di tutti i tesserati e fra i doveri vi è quello per i tesserati “*di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze*”; comportamenti che calzano pienamente con l’oggetto della contestazione che riguarda l’omissione ad una richiesta di un organo superiore.

Neanche può essere accolta la riduttiva interpretazione che la difesa fa dell’art. 19 RAT poiché con quell’articolo si delinea l’obbligo per tutti i tesserati di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva.

Orbene, con il capo di incolpazione si contesta alle parti di aver contravvenuto a tale generale principio mantenendo un comportamento omissivo nei confronti del Responsabile Nazionale arbitri. Anche per questo motivo si ritiene sussistente la contestazione di violazione degli art. 1 e 74 Reg. Giur.

Per il resto la risposta alla domanda se i comportamenti del Pasquali e del Rizzo abbiano violato il generale obbligo di correttezza, lealtà e probità, non può che essere positiva.

Il fatto, confermato dallo stesso responsabile nazionale, che non fosse prassi fornire le ulteriori indicazioni richieste o la circostanza che le “*succinte*” valutazioni necessarie per stilare le classifiche di fine stagione agonistica siano state sufficienti, vista l’avvenuta approvazione dei ruoli, non può certo costituire esimente di responsabilità.



Il Responsabile Arbitri, organo sovraordinato alla figura rivestita dagli incolpati, aveva richiesto una "nota riassuntiva" nella quale dovevano essere esplicitate le motivazioni dei bonus tecnici.

Tale richiesta poteva ben intendersi dettata dalla necessità di dare la più ampia trasparenza alle motivazioni della progressione degli arbitri.

Dalla risposta datata 26 settembre 2021 a firma del Responsabile Nazionale Luigi Roccato conseguente alla richiesta relazione scritta della procura federale, risulta che sin dal 26 giugno 2021 era stata sollecitata agli incolpati la trasmissione delle motivazioni sulla assegnazione di "bonus" nell'ambito del punteggio tecnico.

Gli incolpati sono rimasti invece inadempienti anche ai successivi solleciti del 29 giugno 2021 e 7 luglio 2021.

Precisa poi il Responsabile nazionale che quanto inviato solo in data 8 luglio non corrispondeva alle richieste motivazioni di assegnazione dei bonus tecnici bensì era una semplice elencazione dei bonus assegnati. Non si può certo affermare che un semplice "copia incolla" di un punteggio privo di motivazione inviato in risposta ad una precisa richiesta di maggiori chiarimenti, possa aver assolto al dovere di rispondere alle istanze dell'organo superiore.

Nella memoria depositata la difesa afferma: " *le relazioni sulle prestazioni arbitrali visionate dei Componenti dello SNUG, infine, si suddividono in due tipologie: quelle dei componenti della Commissione di Ruolo A e quelle delle componenti di altre commissioni. Anche queste valutazioni consistono nella compilazione di una scheda simile a quella dei Supervisor. Quelle delle altre componenti vengono trasmesse alla Commissione di Ruolo A e quelle della Commissione di Ruolo A rimangono all'interno della stessa. Anche queste osservazioni non producono una valutazione numerica da trasmettere agli arbitri e neanche una codifica di tipo quantitativo, ma sono parte del "Punteggio Tecnico" di fine stagione agonistica descritto precedentemente* ".

Tale assunto conferma come anche le valutazioni della Commissione esistessero ma, a parere degli incolpati, dovessero rimanere all'interno della Commissione di Ruolo A, come se la stessa fosse al di sopra di ogni parte.

Per le aggravanti appare corretto quanto argomentato dalla difesa sulla non sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 102 lettera B regolamento giurisdizionale.

Si ritiene invece debba essere considerata l'aggravante di cui all'art. 102 lettera A per



avere il Pasquali ed il Rizzo violato il dovere relativo all'esercizio della propria funzione, non avendo fornito al Responsabile Nazionale le richieste informazioni.

Il dovere in tale caso è stato conseguenza della richiesta dell'organo superiore che necessitava di conoscere su cosa si basassero i punteggi conferiti dalla Commissione di cui facevano parte gli incolpati.

Il provato e noto credito riscosso dagli incolpati per la loro proficua attività pluriennale nell'ambito federale, non esime certo gli stessi dal rispetto delle normative federali e dal rispondere alle richieste di un organo superiore.

PQM

Visto l'art. 16 Statuto FIPAV, l'art. 19 R.A.T, gli articoli 1 Codice Etico, nonché gli artt. 1 e 74 Reg. Giur., sussistendo l'aggravante di cui alle lettere A dell'art. 102 Reg. Giur. delibera la sanzione a carico di

1) Pasquali Fabrizio della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

2) Rizzo Enzo della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 14 dicembre 2021

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 dicembre 2021